

## NORMATIVE

### **A volte si resta scoperti** di Aldo Cocco **Durata delle fidejussioni per il Ministero dell'Ambiente**

---

Alcune Sezioni regionali hanno segnalato che la disarmonia esistente in taluni casi tra il termine iniziale di decorrenza, convenzionalmente pattuita, della fidejussione prestata ed il termine iniziale di efficacia dell'iscrizione si riflette in una anticipata scadenza della fidejussione stessa rispetto al termine finale di efficacia dell'iscrizione.

Tale situazione si è verificata per le seguenti ragioni:

L'art. 19 del D.M. n. 406/98 dispone che le iscrizioni all'Albo devono essere rinnovate ogni 5 anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.

L'efficacia delle iscrizioni effettuate ai sensi del D.M. n. 324/91 per l'attività di trasporto dei rifiuti decorre dalla data del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie.

In taluni casi la durata delle fidejussioni, in base ai relativi contratti, è stata fatta decorrere da una data (quella di sottoscrizione del contratto) anticipata rispetto alla loro accettazione e, perciò, all'efficacia dell'iscrizione.

Più precisamente, poiché il provvedimento di accettazione, e quindi l'efficacia dell'iscrizione, è necessariamente successivo alla data di stipula del contratto fidejussorio, l'attività non risulta coperta per l'intero quinquennio d'iscrizione: infatti, al termine del quinquennio d'iscrizione non risulta garantito un periodo di attività corrispondente al lasso di tempo inizialmente intercorso tra la stipula della fidejussione (data dalla quale decorre la copertura) e l'efficacia dell'iscrizione (data dalla quale, a seguito dell'accettazione, l'iscrizione era efficace e l'interessato poteva iniziare a svolgere l'attività garantita).

Il Comitato Nazionale, preso atto di tali casi di scadenza delle fidejussioni (5 anni dalla stipula) anticipata rispetto alla scadenza delle iscrizioni (5 anni dalla data di accettazione della fidejussione) ritiene che l'impresa interessata debba produrre tempestivamente un contratto integrativo per il residuo periodo non garantito oppure, in alternativa, richiedere anticipatamente, prima della scadenza della fidejussione, il rinnovo dell'iscrizione. In tal caso la richiesta anticipata di rinnovo costituisce rinuncia al suddetto periodo residuo d'iscrizione e nel nuovo provvedimento d'iscrizione dovrà darsi atto dell'intervenuta revoca della precedente iscrizione per lo stesso periodo.

Tali soluzioni si ritengono le uniche percorribili in considerazione del fatto che non è ipotizzabile lo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti in mancanza di copertura fidejussoria.